

Publicato il 16/01/2018

**N. 00031/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00155/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso avente numero di registro generale 155 del 2016, proposto da:

- Tommasa Corlianò, Maria Grazia Mi, rappresentate e difese in giudizio dall'avvocato Lilia Lucia Petrachi, da intendersi domiciliate, ai sensi dell'art. 25, n. 1, lett. *a*) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;

*contro*

- Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

*per l'ottemperanza*

- al decreto n. n. 1431/2013 del 30/12/2013 della Corte di Appello di Potenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017, il referendario Benedetto Nappi;

Dato atto che nessuno è comparso per le ricorrenti.

## FATTO e DIRITTO

1. Col decreto in epigrafe, la Corte d'Appello di Potenza ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore delle deducenti, pro quota ereditaria, della somma di euro 6.300,00, oltre interessi di legge, nonché delle spese di lite nella misura ivi indicata, con distrazione al procuratore anticipatario, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.

1.1. Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato a detto Ministero, il quale, tuttavia, non ha provveduto al dovuto pagamento.

1.2. E' stato pertanto proposto il presente ricorso, volto ad ottenere il pagamento della predetta somma, nonché la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, n. 4, lett. e) cod. proc. amm., per l'ipotesi di ulteriore inerzia del Ministero intimato.

2. Il Ministero della giustizia non si è costituito.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 6 dicembre 2017 Collegio ha indicato a verbale, ai sensi dell'art. 73, n. 3, cod. proc. amm., la questione, rilevata d'ufficio, dell'inammissibilità del ricorso. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile. Lo stesso è stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, al recapito "*potenza@mailcert.avvocaturastato.it*". Tuttavia, l'unico recapito di posta elettronica certificato al quale notificare atti processuali, alla stregua del quadro disciplinare di riferimento, è quello "*ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it*".

4.1. Invero, Il d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, all'art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi pec di cui all'art. 16, n. 12, del d.l. n. 179 del 2012. Ai sensi del successivo art. 16-ter, n. 1, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, n. 12, del presente decreto, dall'articolo 16, n. 6, del

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. A sua volta, il n. 1-bis dell'art. 16-ter del medesimo d.l. n. 179 del 2012 estende alla giustizia amministrativa l'applicabilità del n. 1 dello stesso art. 16-ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi “quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.

4.2. Non sussistono gli estremi del riconoscimento dell'errore scusabile, in quanto incombe sul ricorrente l'onere di verificare se i recapiti p.e.c. siano utili ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del c.d. processo amministrativo telematico. Né si tratta di attività di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all'uopo individuati dalle disposizioni di riferimento, innanzi richiamate. Infine, l'art. 37 cod. proc. amm. riconnette l'errore scusabile alla «presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto», nella specie non ravvisabili. Del resto, si tratta di istituto di carattere eccezionale, che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, sicché la disposizione è di stretta interpretazione.

5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Non vi è luogo a disporre circa le spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Benedetto Nappi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Caruso**

**IL SEGRETARIO**